COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

62.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

INDICE

PAG.

Missione:

MANCINI VINCENZO, *Presidente* 3

Disegno e proposte di legge (Discussione e rinvio con nomina di un Comitato ristretto):

Nuove norme in materia di ricorrenze festive (3604);

FERRARI MARTE: Norme per il ripristino della festività della Epifania (100);

SILVESTRI ed altri: Norme per il ripristino della festività dell'Epifania (237);

FRANCHI FRANCO ed altri: Modificazioni alla legge 5 marzo 1977, n. 54, recante disposizioni in materia di giorni festivi (303);

ALOI: Norme per il ripristino della festività dell'Epifania (775);

PATRIA ed altri: Norme per il ripristino della festività del 4 novembre (906);

ALMIRANTE ed altri: Norme per il ripristino della festività del 4 novembre (990) 6

MANCINI VINCENZO, *Presidente* . 6, 8, 9, 10

BIANCHI FORTUNATO 7

CONTI PERSINI GIANFRANCO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 6, 9

FERRARI MARTE 7, 9

MANFREDINI VILLER 9

QUINTAVALLA FRANCESCO, *Relatore* . . 4, 9

TRAPPOLI FRANCO 8

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 8,30.

LUIGI ARISIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Bonalumi è in missione per incarico del suo ufficio.

Discussione del disegno di legge: Nuove norme in materia di ricorrenze festive (3604); e delle proposte di legge Ferrari Marte: Norme per il ripristino della festività della Epifania (100); Silvestri ed altri: Norme per il ripristino della festività dell'Epifania (237); Franchi Franco ed altri: Modificazioni alla legge 5 marzo 1977, n. 54, recante disposizioni in materia di giorni festivi (303); Aloi: Norme per il ripristino della festività dell'Epifania (775); Patria ed altri: Norme per il ripristino della festività del 4 novembre (906); Almirante ed altri: Norme per il ripristino della festività del 4 novembre (990).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Nuove norme in materia di ricorrenze festive » e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Ferrari Marte: « Norme per il ripristino della festività dell'Epifania »; Silvestri, Sangalli, Artese, Tancredi, Quieti, Ventre, Tedeschi, Andreoli, Armellin, Balestracci, Becchetti, Bernardi Guido, Bianchi, Bonferroni, Brocca, Cafarelli, Comis, Corsi, Cristofori, Del Mese, Falcier, Ferrari Silvestro, Ianniello, Lo Bello, Lucchesi, Malvestio, Merolli, Micheli, Napoli, Orsenigo, Orsini Gianfranco, Pasqualin, Patria, Perugini, Picano, Portatadino, Quarenghi, Rabino, Radi, Ricciuti, Righi, Rinaldi, Rocelli, Rossi Alberto, Russo Ferdinando, Russo Giuseppe, Russo Raffaele, Sanza, Senaldi, Sinesio, Sorice, Usellini, Vincenzi, Viscardi, Zambon, Zoppi, Zoso e Zuech: « Norme per il ripristino della festività dell'Epifania »; Franchi Franco, Tremaglia, Del Donno e Matteoli: « Modificazioni alla legge 5 marzo 1977, n. 54, recante disposizioni in materia di giorni festivi »; Aloi: « Norme per il ripri- Rognoni, Ruffini, Stegagnini, Andreoli, Armellin, Balzardi, Bianchi, Bonferroni, Caccia, Casati, Contu, Falcier, Garavaglia, Ianniello, Malvestio, Mancini Vincenzo, Meleleo, Memmi, Napoli, Nicotra, Orsenigo, Pellizzari, Quieti, Rabino, Righi, Rinaldi, Rocelli, Scaiola, Senaldi, Ventre, Viscardi, Zamberletti e Zoppi: « Norme per il ripristino della festività del 4 novembre »; Almirante, Pazzaglia, Abbatangelo, Agostinacchio, Aloi, Alpini, Baghino, Berselli, Boetti Villanis Audifredi, Caradonna, Del Donno, de Michieli Vitturi, Fini, Forner, Franchi Franco, Guarra, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Manna, Martinat, Matteoli, Mazzone, Mennitti, Miceli, Muscardini Palli, Parlato, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Servello, Sospiri, Staiti di Cuddia delle Chiuse, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Tringali, Valensise e Zanfagna: « Norme per il ripristino della festività del 4 novembre ».

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali e comunico che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Quintavalla ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANCESCO QUINTAVALLA, *Relatore*. Il disegno di legge n. 3604, riguardante nuove norme in materia di ricorrenze festive, riordina la materia delle festività civili e di quelle religiose riconosciute come giorni festivi nel nostro ordinamento.

A tutti è noto come in materia di giorni festivi, feste nazionali e solennità civili sia intervenuta la legge del 5 marzo 1977, n. 54, approvata proprio da questa Commissione nel corso della VII legislatura, e come con tale legge si sia inteso risolvere il problema dell'elevato numero di festività infrasettimanali e della loro negativa incidenza sulla produttività sia delle aziende sia dei pubblici uffici, nonché rendere omologo, almeno sotto il profilo quantitativo, il calendario delle festività esistenti in Italia con quello vigente negli altri paesi europei.

Tale legge dispose che dal 1977 cessassero di essere considerate festive, agli effetti civili, le ricorrenze dell'Epifania, San Giuseppe, Ascensione, *Corpus Domini* e santi apostoli Pietro e Paolo. Sempre la stessa legge stabilì anche che cessassero di essere considerati festivi i giorni 2 giugno e 4 novembre, e che la festività della Repubblica e quella dell'unità nazionale si sarebbero celebrate rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre.

Quel provvedimento non fu certamente facile da assumere, anzi, per alcuni aspetti, fu doloroso: ne fa fede l'ampio dibattito e l'approfondita discussione, svoltasi in particolare al Senato. Emerse chiaramente allora che alcune festività, che si stavano abolendo, rappresentavano momenti importanti nello spirito religioso o nella cultura laica; in sostanza, nel costume e nella tradizione popolare del nostro paese.

Ci si riferiva, in particolare, all'Epifania, per le festività religiose, ed al 2 giugno ed al 4 novembre per quelle civili.

Questi sentimenti erano talmente veri e radicati che all'inizio dell'attuale legislatura sono state presentate alcune proposte di legge, d'iniziativa di deputati di diversi gruppi politici, che, modificando la legge 5 marzo 1977, n. 54, vogliono introdurre norme per il ripristino della festività dell'Epifania, mentre altre proposte ancora intendono ripristinare la festività del 4 novembre.

Per quanto riguarda il ripristino della festività dell'Epifania, si tratta delle proposte nn. 100, 237, 303 e 775 che si fondano su motivazioni ampiamente condivisibili, riferentisi alla diffusa e ben radicata tradizione della festa dell'Epifania (che tanto appassiona la fantasia dei bimbi, e stimola sentimenti di solidarietà tra gli adulti).

Per quanto riguarda invece il ripristino della festività del 4 novembre, si tratta delle proposte nn. 906 e 990, che - volendo essere interpreti del sentimento di larga parte dell'opinione pubblica per il ricordo di quei cittadini italiani che combatterono e soffrirono fino al supremo sacrificio per l'unità della nazione - chiedono che il 4 novembre sia consacrata festa dell'unità nazionale e giornata delle forze armate.

Credo che il disegno di legge n. 3604 raccolga molto bene le esigenze contenute nelle già citate proposte di legge, facendole anche coincidere con gli intenti, anch'essi già illustrati, cui era preordinata la legge 5 marzo 1977, n. 54, che dovrà chiaramente considerarsi abrogata, se sarà approvato il presente disegno di legge.

In sostanza, con queste nuove norme in materia di ricorrenze festive, si dichiara il 2 giugno festa nazionale, quale giornata dei martiri dell'indipendenza nazionale, oltre che festa della Repubblica; soltanto la relativa celebrazione avrà luogo, di fatto, nella prima domenica di giugno.

Si coglie così appieno tutto il significato della proclamazione della Repubblica quale atto finale di compimento conclusivo di tutta la nostra storia risorgimentale, per cui la celebrazione del 2 giugno vuol essere l'occasione per la commemorazione, in ogni città d'Italia, dei martiri e dei caduti che, dai primi moti prerisorgimentali fino al compimento dell'unità e quindi

della liberazione, hanno lottato, sofferto e, in modo decisivo, concorso all'indipendenza nazionale ed alla coscienza unitaria dello Stato italiano.

E la storia d'Italia è ricca di episodi legati ad ogni singola città di cui si riconosce il ruolo determinante per la formazione di una coscienza nazionale.

Altresì è proclamata festa nazionale il 4 novembre, giornata dell'unità nazionale e delle forze armate. Analogamente al 2 giugno, anche il 4 novembre di fatto si celebrerà nella prima domenica di novembre.

Secondo la legge 5 marzo 1977, n. 54, attualmente in vigore, la festa nazionale della Repubblica e quella dell'unità nazionale hanno luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre. Con questo disegno di legge il 2 giugno ed il 4 novembre diventano feste nazionali, la cui celebrazione di fatto si terrà, come detto, nella prima domenica, rispettivamente, di giugno e di novembre.

È evidente l'esaltazione del valore storico delle due date, e il 2 giugno, in particolare, assume un nuovo, più ampio ed autentico significato di ispirazione risorgimentale.

Passando all'esame del disegno di legge per singoli articoli, mentre l'articolo 1 prevede appunto la reistituzione delle feste del 2 giugno e di quella del 4 novembre, l'articolo 2 ridisciplina i giorni festivi agli effetti della osservanza del completo orario festivo, giorni che sono: il 25 aprile, anniversario della liberazione; il 1° maggio, festa del lavoro; il lunedì di Pasqua; il 26 dicembre; tutte le domeniche e le altre festività religiose determinate d'intesa tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.

In tal modo, risulta ripristinata la festa del 6 gennaio, ovvero l'Epifania del Signore; ed in conseguenza di ciò, si possono ritenere assorbite le proposte di ripristino, a tutti gli effetti, di tale festività.

È altresì introdotta nuovamente la festività del 29 giugno, santi apostoli Pietro e Paolo, ma limitatamente al comune di Roma, in cui, peraltro, coincide con la festa del santo patrono.

L'articolo 3 sostituisce all'11 febbraio il 18 febbraio quale solennità civile collegata al Concordato fra Stato italiano e Santa Sede, in quanto il 18 febbraio 1984 è stato revisionato, modificandolo in conformità alla Costituzione repubblicana, il Concordato dell'11 febbraio 1929. Nel giorno del 18 febbraio, oltre che in quello del 28 settembre, anniversario dell'insurrezione di Napoli, è previsto inoltre l'imbandieramento dei pubblici edifici, senza riduzione di orario di lavoro.

L'articolo 4, tenendo conto degli effetti prodotti dalla reintroduzione della festività dell'Epifania, opera la riduzione – per i dipendenti militari e civili della pubblica amministrazione – da sei a cinque delle giornate complessive di riposo usufruibili nel corso dell'anno.

Queste giornate di recupero delle festività soppresse, considerato che stabilire un periodo unico e continuativo potrebbe creare non indifferenti problemi, potranno essere usufruite in due modi diversi: due giornate in aggiunta al congedo ordinario e tre nel corso dell'anno, considerando anche la possibilità che queste ultime, per esigenze inerenti l'organizzazione dei servizi, siano sostituite con giornate lavorative compensate forfettariamente.

Per quanto riguarda la festa del 29 giugno per la città di Roma, essendo i santi Pietro e Paolo – come ho già detto – patroni della città, non si crea alcun problema, poiché il godimento della festa del santo patrono è già riconosciuta dai contratti collettivi di lavoro.

Per i dipendenti militari e civili delle pubbliche amministrazioni con sede in Roma, il problema è chiaramente risolto con l'approvazione del disegno di legge al nostro esame; per gli altri, che risiedono in sedi periferiche, il problema potrà essere risolto con il nuovo contratto collettivo di lavoro.

In conclusione, ritengo che il disegno di legge possa essere assunto come testo-base e sia meritevole di approvazione.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Ringrazio particolarmente l'onorevole Quintavalla per il suo intervento, così puntuale, e poiché egli è alla sua prima prova come relatore, vorrei ribadire con compiacimento che ha svolto il suo lavoro con grande serietà, tanto più apprezzabile considerando che si tratta di materia che a prima vista non sembrerebbe richiedere tanto impegno. L'onorevole Quintavalla lo ha fatto e sono queste cose a dare senso e dignità a tutto il lavoro della Commissione.

VILLER MANFREDINI. Signor presidente, onorevole rappresentante del Governo, non abbiamo grosse obiezioni ad accogliere il suggerimento del relatore, di pervenire ad una sollecita approvazione del provvedimento.

Voglio ricordare un dibattito molto sofferto, che peraltro io non vissi come parlamentare, in relazione alla legge n. 54 del 1977, un provvedimento assai discusso anche da parte dei lavoratori. Credo che le motivazioni politiche che portarono a suo tempo a quel provvedimento oggi non valgano più. Si tratta quindi di motivare in tal senso un ripensamento tecnico, magari dando ragione a quanti hanno sostenuto l'inutilità di leggi del genere, visto che i contratti collettivi di lavoro hanno provveduto a recuperare in vario modo le festività soppresse.

È molto difficile capire i nuovi sentimenti che hanno portato alcuni colleghi a presentare proposte tendenti a ripristinare alcune festività. In ogni caso, noi non abbiamo alcun pregiudizio ad accogliere il senso politico dell'articolo 1 del disegno di legge, che motiva l'istituzione delle due festività civili del 4 novembre e del 2 giugno.

Nel merito del provvedimento, vorrei chiedere al relatore e al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti e sottolineare la necessità di approfondire alcune questioni.

Intanto, l'articolo 2, alla lettera *e*), fa riferimento, quali giornate festive, alle domeniche e alle altre festività religiose determinate d'intesa con la Santa Sede. L'articolo 6 del Concordato, di fatto, non specifica quali siano tali festività, per cui mi chiedo, anche considerando che una di esse è stata nuovamente riconosciuta solo di recente, se non valga la pena di rivedere la formulazione dell'articolo, spiegando meglio cosa si intenda per festività determinate d'intesa fra la Repubblica e la Santa Sede. In altri termini, si tratta delle festività già determinate o delle festività che potrebbero essere determinate di volta in volta? Poiché l'articolo dovrà essere interpretato dalle parti sociali, secondo me è opportuno formularlo in maniera più accurata.

Lo stesso ragionamento può essere fatto per l'articolo 4, materia che ritengo debba essere decisa dalla contrattazione collettiva. Mi rendo conto che noi interveniamo in un momento in cui la contrattazione collettiva o non si è conclusa o non è stata nemmeno avviata. A mio modo di vedere, ripeto, con l'articolo in oggetto vengono affrontate questioni che debbono essere oggetto di contrattazione collettiva, quali, ad esempio, le modalità di godimento delle festività. Fermo restando l'accordo sulla prima parte dell'articolo 4, nella quale, essendo intervenuta la festività del 6 gennaio, vengono ridotti da sei a cinque i giorni di congedo da usufruire in modo differenziato nell'anno per il recupero delle festività soppresse, ritengo che le modalità di godimento debbano essere adattate alla varietà dei soggetti a cui si fa riferimento con il provvedimento al nostro esame e che operano in situazioni molto differenziate.

Lo stesso discorso è valido per il compenso forfettario di 8.500 lire. Non so se si tratti di una somma sufficiente o meno, ma occorrerebbe sentire le organizzazioni sindacali dell'amministrazione pubblica circa la congruità di essa. Ritengo inoltre che anche tale questione debba essere lasciata alla contrattazione collettiva e non sancita in modo rigido in un articolo di legge.

Con le osservazioni che ho svolto non ho voluto esprimere un giudizio negativo o critico nei confronti del provvedimento al nostro esame, ma ho voluto soltanto sottolineare l'esigenza di acquisire alcuni elementi di chiarezza, trattandosi di una materia molto delicata, in quanto connessa ai contratti di lavoro.

MARTE FERRARI. Il provvedimento al nostro esame segue, ma poteva anche precedere, quello riguardante il solo 2 giugno; esso riprende un tema correttamente posto nella discussione tra le forze sociali e tra coloro che sono interessati alla buona organizzazione dei momenti celebrativi di ricorrenze, spesso tradizionali, nel nostro paese.

Proprio ieri il Senato ha approvato definitivamente il ripristino, per quest'anno, della festività del 2 giugno, con la particolare solennità che tale festa avrà in occasione del quarantesimo anniversario della nostra Repubblica.

La festività del 6 gennaio era già stata ripristinata per il 1986, tanto che tale giornata è stata considerata festiva per i ragazzi delle scuole, anche se lavorativa per tutte le altre attività. Ciò ha creato delle situazioni difficili all'interno delle famiglie, con la « rottura » di un periodo considerato di ferie.

Come osservato dal relatore, il problema dell'abolizione di alcune festività è scaturito da un periodo di tensioni a livello sindacale che aveva portato a contrattazioni non sempre condivisibili o quantomeno non condivisibili da alcune realtà produttive. Tali discussioni, insieme ai problemi collegati alla « scala mobile anomala », riguardavano anche le festività.

Quando in Commissione interni fu approvata la soppressione di alcune festività, io mi opposi, in particolare, alla soppressione dell'Epifania, che ha un'origine popolare e fa parte delle nostre tradizioni. Proposi, in quell'occasione - con un emendamento che il ministro Andreotti ha anche recentemente ricordato - l'abolizione di un'altra festività. L'onorevole Andreotti fu l'unico allora ad opporsi ad una razionalizzazione indiscriminata della materia. Oggi, finalmente, anche in base agli accordi con la Santa Sede, abbiamo recuperato l'Epifania.

Ritengo che il testo proposto dal Governo sia corretto per la sua organicità e per la stessa sua impostazione. Però, ho alcune riserve per quanto riguarda la lettera *e*) dell'articolo 2, rispetto al quale preannuncio la presentazione di un emendamento volto a specificare che tale punto si riferisce alle festività del 6 gennaio e del 29 giugno, la prima con carattere nazionale, la seconda riferita alla sola città di Roma. Ciò per rendere più leggibile il comma.

Un'altra perplessità riguarda l'articolo 4, ed in particolare il terzo comma. Ritengo che il compenso per le giornate festive non fruite debba essere basato sui diversi contratti sindacali. Non mi sembra corretto stabilire una quota forfettaria, anche perché tra alcuni anni, tale quota potrebbe essere superata. Preannuncio, quindi, la presentazione di un emendamento in tal senso.

FORTUNATO BIANCHI. Il gruppo della democrazia cristiana è favorevole al disegno di legge n. 3604 che, di fatto, riprende le diverse proposte di legge presentate in materia.

Poiché sono state avanzate proposte di perfezionamento del testo al nostro esame, in particolare per quanto riguarda la lettera *e*) dell'articolo 2 e l'ultimo comma dell'articolo 4, quanto alla lettera *e*), io sono dell'avviso che debba essere mantenuto il testo attuale, perché esso è esplicativo proprio del contenuto dell'articolo 6 del nuovo Concordato, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 131, in cui si lascia proprio alle intese fra Santa Sede e Stato italiano la definizione di questo aspetto, nel quadro della coesistenza, nel nostro paese, di festività religiose e civili. Sappiamo che le festività dei santi Pietro e Paolo e dell'Epifania sono state concordate proprio attraverso le intese fra Santa Sede e Repubblica italiana. Non so cosa potrà accadere in futuro. Certamente, vi potranno essere una integrazione o

una diminuzione di festività. Il testo che ci è stato presentato, e che è avallato dallo stesso relatore, è esplicito e trasparente.

Per quanto si riferisce invece all'aspetto relativo alla retribuzione, fino a questo momento è stato osservato il principio che nelle festività il lavoratore dovesse mantenere integra la sua retribuzione.

Una preoccupazione deriva dal fatto che sia stata prefissata una quota forfettaria di 8.500 lire giornaliere, qualora le festività non potessero essere godute. Mi domando se tale cifra sia stata determinata in base a motivi di copertura finanziaria, nel qual caso una eventuale modifica porrebbe problemi circa la approvazione del provvedimento.

In linea di massima, posso anche concordare sulla opportunità di richiamare tutte le norme vigenti in materia di festività nazionali e civili lavorate; sarebbe, anzi, opportuno formalizzare il richiamo attraverso un emendamento o, quanto meno, un ordine del giorno, se il Governo fosse d'accordo. Occorrerebbe anche stabilire che la cifra forfettaria di 8.500 lire possa essere rivista in seguito ad accordi tra sindacati e funzione pubblica, come ha suggerito il collega di parte comunista.

Con queste osservazioni, esprimo l'adesione del gruppo democratico cristiano alla proposta di approvazione del disegno di legge.

Mi permetto infine di congratularmi con l'onorevole Quintavalla per la puntuale relazione che ha svolto, che ci offre la possibilità di misurarne il valore anche per tutti i riscontri che avremo nel futuro, nell'impostazione di tutta la nostra attività. Si è trattato di un contributo certamente valido e per questo mi compiaccio con lui.

FRANCO TRAPPOLI. Signor presidente, non entro nel merito delle osservazioni formulate dall'onorevole Marte Ferrari nell'illustrazione delle posizioni del gruppo socialista, ma, per gli effetti che il provvedimento avrà anche in materia di contrattazione collettiva, sarebbe opportuno, prima di approvare il provvedimento, procedere all'audizione delle parti sociali, vale a dire della Confindustria, delle altre organizzazioni dei datori di lavoro e, infine, delle organizzazioni sindacali.

PRESIDENTE. In relazione alle sollecitazioni rivolte dai colleghi Manfredini e Ferrari per una riflessione e una eventuale modifica della lettera *e*) dell'articolo 2 (l'onorevole Marte Ferrari ha preannunciato un emendamento in tal senso), si tratta di una disposizione in ordine alla quale non vi è possibilità alcuna di correzione o di interpretazione. Come ha già detto il collega Fortunato Bianchi, l'articolo 6 del Concordato non fa riferimento a festività predeterminate, ma rinvia alle intese fra le parti. Tali intese sono quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica più volte citato e comprendono l'Epifania, il 29 giugno, le domeniche e tutte le altre giornate indicate. Queste intese potrebbero essere riviste anche di qui a qualche giorno, e potremmo trovarci di fronte ad un nuovo decreto del Presidente della Repubblica. Non potremmo indicare alcun riferimento in tale senso, anche ai soli fini esplicativi, cui faceva riferimento il collega Marte Ferrari, perché deve trattarsi di una norma di rinvio.

Ciò precisato, non credo sia dunque corretto apportare modifiche: non potremmo rendere permanenti alcune festività, tanto da avere bisogno di una nuova legge per modificarle, quando una tale modifica può essere introdotta attraverso una procedura più rapida, prevista dal Concordato (intese fra le parti, deliberazione del Consiglio dei ministri, decreto del Presidente della Repubblica). Qualora consacrassimo in una legge queste festività, per prendere atto di un accordo di carattere diverso dovremmo mettere in moto un meccanismo di produzione legislativa ordinaria, ed andremmo a rendere complicato e macchinoso un procedimento che è ispirato a criteri più agili e snelli. Del resto, tale procedimento è più aderente

a rapporti fra Stati e alla disciplina dei rapporti internazionali.

Debbo chiarire infine che, qualora ci si orientasse, come sembra, a modificare l'ultima parte dell'articolo 4, occorrerebbe trasmettere l'emendamento alla Commissione bilancio per il prescritto parere.

Registro infine la proposta dell'onorevole Trappoli. A questo punto, nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali e do la parola al relatore e al rappresentante del Governo per le repliche.

FRANCESCO QUINTAVALLA, *Relatore*. Ritengo che l'articolo 2 non possa essere modificato per le ragioni già espresse dal presidente. Invece, per quanto riguarda l'articolo 4, ed in particolare il compenso forfettario in esso previsto, sarebbe opportuno un approfondimento, anche perché non è chiaro se le 8.500 lire ivi indicate siano sostitutive del compenso lavorativo, ovvero aggiuntive, nei casi di mancato godimento della festività. Ritengo infine che su questo punto sarà probabilmente necessario acquisire il parere della Commissione bilancio.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Molto opportunamente e dettagliatamente il relatore ha chiarito il senso del provvedimento al nostro esame. Esso nasce dall'esigenza di riordinare la materia delle festività e dalla dichiarata volontà del Governo – che sicuramente troverà accoglimento in questo ramo del Parlamento – di istituire una festa che conclude il ciclo risorgimentale: il 2 giugno. Questa data è stata indicata come naturale corollario della nostra storia democratica, che termina con la liberazione. La fondazione della Repubblica rappresenta, per il nostro paese, un momento conclusivo; tanto che risale proprio a ieri l'approvazione definitiva, da parte del Senato, del provvedimento che consentirà con particolare solennità la celebrazione della festa, che avrà luogo quest'anno per la ricorrenza del quarantesimo anniversario della fondazione della Repubblica.

Tutti conosciamo bene, poi, le motivazioni delle singole municipalità nel sostenere e celebrare le ricorrenze riferite ai valori risorgimentali.

Per quanto riguarda il terzo comma dell'articolo 4, ritengo che sia opportuno ricercare una diversa soluzione. A dire il vero, non so per quale motivo il compenso per le giornate non fruite sia stato fissato in 8.500 lire. A tal proposito, attendo quindi di conoscere l'emendamento preannunciato per esprimere un parere più meditato.

PRESIDENTE. In considerazione dell'esigenza manifestata, di rivedere l'articolo 4, ritengo opportuno che la Commissione istituisca un Comitato ristretto per l'ulteriore esame dell'articolato ed eventualmente per svolgere quelle audizioni cui l'onorevole Trappoli ha fatto riferimento.

MARTE FERRARI. Non riesco a comprendere l'esigenza di rinvio del testo alla Commissione bilancio, in quanto la legislazione vigente già prevede le festività di cui parliamo e la relativa retribuzione in caso di non fruizione delle stesse.

PRESIDENTE. Se la somma di 8.500 lire venisse modificata, ne risulterebbe un onere diverso.

MARTE FERRARI. I testi dei provvedimenti in esame vengono inviati alla Commissione bilancio ormai quasi per *routine!* Se un'effettiva modifica non avviene, è inutile ricorrere a un parere di quella Commissione. Inoltre, non è possibile prevedere fin d'ora quante saranno le giornate festive non godute e quindi valutarne l'effettivo onere.

VILLER MANFREDINI. Chiedo alla Commissione che si svolgano incontri con le organizzazioni sindacali, per valutare l'incidenza della legge sugli aspetti normativi e retributivi dei rapporti di lavoro.

Per quanto riguarda il comma 3 dell'articolo 4, si tratta di una norma che interessa i lavoratori del pubblico impie-

go, qualora essi non godano di una festività. Il relativo compenso - cioè la maggiorazione « per festività non fruita » - deve essere comunque oggetto del contratto di lavoro, e l'entità complessiva dei compensi deve essere correlata alle esigenze di servizio che costringono i lavoratori a non fruire della festività.

Non è detto che tutte e tre le festività debbano essere compensate. C'è inoltre un ulteriore elemento che necessita di maggiore precisazione, relativamente alla quota complessiva dei compensi sostitutivi che l'amministrazione deve pagare nell'arco dell'anno. Questi nodi possono essere sciolti attraverso un incontro con le organizzazioni sindacali. Ritengo personalmente, lo ripeto, che la questione debba essere rimandata alla contrattazione collettiva.

Non ho presentato alcun emendamento, perché ritengo che sia necessario un preventivo chiarimento, che potrà avvenire molto rapidamente, dopo gli incontri con le organizzazioni sindacali. Solo a quel punto sarà possibile formulare eventuali emendamenti, non escludendo, se necessario, l'invio degli stessi alla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Ribadisco che l'onorevole Marte Ferrari ha presentato un emendamento all'articolo 4, formalizzando quanto ha esposto nell'ambito della discussione sulle linee generali. La modifica proposta può implicare maggiori spese, la cui valutazione spetta alla Commissione bilancio, che a tal proposito dovrà esprimere il proprio parere. E anche questo aspetto dovrà essere valutato in sede di Comitato ristretto.

Pongo in votazione la proposta, da me in precedenza formulata, di istituire un Comitato ristretto per l'ulteriore esame dell'articolato.

(*È approvata*).

La seduta termina alle 9,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO